COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO

(Provincia di Lecce)

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.42

Adunanza Straordinaria in 1ª° convocazione

Seduta pubblica

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL`IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). Modifica.

Pareri art. 49 D.Lgs n° 267 Del 18/08/2000

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

_____

_____

Data 22/04/2016

Il responsabile del servizio

F.to Dr. Gianfranco PAPA

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole

_____

_____

Data 22/04/2016

Il responsabile di ragioneria

F.to Dott. Gianfranco PAPA

L'anno 2016 il giorno 28 del mese di APRILE alle ore 16:19 nella sala adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge.

Fatto l'appello risultano:

		Presente	Assente
1	ALBANO Salvatore	Si	
2	TARANTINO Silvia	Si	
3	CAZZELLA Paola	Si	
4	BALDI Luigi	Si	
5	DE MONTE Pasquale	Si	
6	PELUSO Nicola	Si	
7	BASILE Catia	Si	
8	PICCINNO Tania	Si	
9	SPAGNOLO Gianluca	Si	
10	SCHITO Francesco		Si
11	MY Stefano	Si	
12	VIVA Monica		Si
13	FANIZZA Luigi		Si

Assiste il Segretario Comunale Avv. Cosimo MARZANO.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, IL PRESIDENTE - Nicola PELUSO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n° ____ dell'ordine del giorno.
Nomina Scrutatori : 1° _____//_____
2°_____//_____
3°_____//_____

Consiglieri presenti n. 10 assenti n. 3 (Schito – assente giustificato Viva e Fanizza)
Illustra l'Ass.Cazzella
Uditi gli interventi come da verbale di stenotipia allegato.

Proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del Settore Tributi che relaziona come segue:

- ***Premesso*** *che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della L. n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorenza dal 01 gennaio 2014;*
- ***Vista*** *la DCC n. 71 del 09.09.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) ai sensi della L. n. 147/2016;*
- ***Vista*** *la Legge ni 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016) ed in particolare i commi da 10 al 28 ed i commi 49, 53-54 e 133;*
- ***Ritenuto*** *dover procedere ad alcune modifiche del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);*
- ***Visto*** *l'art. 27 comma 8 della L 448/2001 il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degi enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamneto sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;*
- ***Visto*** *il decreto Ministeriale del 01 marzo 2016, pubblicato in G.U. n. 55 del 07.03.2016 che ha differito al 30.04.2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016;*

- ***Ritenuto*** *che possano essere apportate le seguenti modifiche:*

- *al comma 1 dell'art. 5 dopo "la Legge 27/12/2013, n. 147" aggiungere " e dall'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208".*
- *l'ultimo periodo del comma 4 art. 9 deve intendersi eliminato: "Per i terreni agricoli, nonché per quelli ....., pari a 75".*
- *l'art.12 " riduzione per i terreni agricoli" deve intendersi così modificato, art. 12 "Terreni agricoli ": 1. Sono esenti dall'IMU, ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera h) del Decreto Legislativo 30 dicebre 1992 n. 504, i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti.*
- *All'art. 13 aggiungere il seguente comma 3 bis: "Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l' imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%"*
- *all'art. 15 eliminare l'intero comma 2;*
- *inserire un nuovo art. 15 bis "ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI"*
  1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
  - il contratto di comodato sia registrato;
  - il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
  2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all' immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

3. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'art. 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23;

- *all'art. 16 aggiungere il comma 7 "è esente una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel teritorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodatod' uso.*
  Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'art. 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23".
- *Inserire un nuovo art. 43 bis "ULTERIORI RIDUZIONI" così composto: 1. A partire dall'anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso; 2. Su tale immobile, ai sensi dell'art. 9 bis Decreto Legge del 28.03.2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, la Tari è applicata per ciascun anno, in misura ridotta di 2/3; 3. Per usufruire di tale agevolazione, il contribuente deve presentare dichiarazione TARI e fornire la prova documentale dello stato di pensionato, in mancanza della quale, sarà impossibile accedere al beneficio previsto dalla legge. Tale agevolazione decorre a partire dall'anno successivo alla data di presentazione della Dichiarazione Tari.* ℮
- *L'art.51 deve intendersi così modificato: sostituire il comma 1. Presupposto del tributo comunale per i sevizi indivisibili, di seguito TASI, è il possessoo o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definita ai fini dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9"; inserire un nuovo comma 2 bis: Il tributo a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A9, non è dovuto nel caso in cui l' unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza.*
- *Inserire un nuovo articolo 52 bis "Abitazioni concesse in comodato a parenti":*
  1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari,fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
  - il contratto di comodato sia registrato;
  - il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situati l'immobile concesso in comodato.
  2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immoile concessoo in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nellecategorie A/1, A/8 e A/9.
  3. Il soggetto passivo attessta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'art. 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23.
- *Inserire un nuovo art.52 ter "Assimilazione all'abitazione principale":*
  1. sono assimilate all'abitazione principale:
  a) una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel terrritorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Siu tale unità immobiliare, la TASI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;
  b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari

appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come deefiniti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
e)un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamentocivile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsti dall'art. 28, comma1, del Decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
Le assimilazioni di cui dalle lett da a) ad e) non si applicano per le abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8, A/9.
2. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU/TASI, così come previsto dall'art. 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e ss.mm.ii.

- *All'art. 56 aggiungere il comma 6 bis "Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Il comune può modificare la suddetta aliquota in aumento fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento."*
- *All'art. 57 aggiungere comma 2 bis " Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%";*
- *Inserire un nuovo articolo 69 bis " CONTENZIOSO"*
  - 1 In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
  - 2 Ai sensi dell'art. 17- bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1 gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a 20.000,00 euro (ventimila), produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

- ***Dato atto** che il Regolamento, allegato alla presente proposta deliberativa a formarne parte integrante e sostanziale, è stato redatto in conformità delle vigenti disposizioni legislative in materia;*
- ***Acquisiti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex. artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000; Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico – finanziaria ex. art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000;*
- ***Richiamati:***
  • la legge 23 dicembre 2013 n. 147;
  • il D. Lgs. n. 267/2000;
  • lo Statuto Comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA la relazione predisposta dall'ufficio;
- DATO ATTO che tra essi componenti del Consiglio Comunale e la proposta di delibera de qua non sussistono motivi di incompatibilità e/o conflitto di interesse;
- RITENUTO pertanto di dar corso a quanto sopra;

- VISTI gli artt. 7 e 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
- VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 per quanto attiene l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;
- VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti;
- Con n.9 voti favorevoli – contrari 0 – astenuti 1 (My),

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. di approvare, per quanto in premessa, le modifiche al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) ed in particolare:
   - al comma 1 dell'art. 5 dopo "la Legge 27/12/2013, n. 147" aggiungere " e dall'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208".
   - *l'ultimo periodo del comma 4 art. 9 deve intendersi eliminato: "Per i terreni agricoli, nonché per quelli ....., pari a 75".*
   - *l'art.12 " riduzione per i terreni agricoli" deve intendersi così modificato , art. 12 "Terreni agricoli ": 1. Sono esenti dall'IMU, ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera h) del Decreto Legislativo 30 dicebre 1992 n. 504, i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti.*
   - *All'art. 13 aggiungere il seguente comma 3 bis: " Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l' imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%"*
   - *all'art. 15 eliminare l'intero comma 2;*
   - *inserire un nuovo art. 15 bis "ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI"*

   1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:

   - il contratto di comodato sia registrato;

   - il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

   2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all' immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

   3. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'art. 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23;
   - *all'art. 16 aggiungere il comma 7 "è esente una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel teritorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodatod' uso.*

     Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'art. 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23".
   - *Inserire un nuovo art. 43 bis "ULTERIORI RIDUZIONI" così composto: 1. A partire dall'anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso; 2. Su tale immobile, ai sensi dell'art. 9 bis Decreto Legge del 28.03.2014, n.*

47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, la Tari è applicata per ciascun anno, in misura ridotta di 2/3; 3. Per usufruire di tale agevolazione, il contribuente deve presentare dichiarazione TARI e fornire la prova documentale dello stato di pensionato, in mancanza della quale, sarà impossibile accedere al beneficio previsto dalla legge. Tale agevolazione decorre a partire dall'anno successivo alla data di presentazione della Dichiarazione Tari. ℮

- *L'art.51 deve intendersi così modificato: sostituire il comma 1. Presupposto del tributo comunale per i sevizi indivisibili, di seguito TASI, è il possessoo o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definita ai fini dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9"; inserire un nuovo comma 2 bis: Il tributo a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A9, non è dovuto nel caso in cui l' unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza.*
- *Inserire un nuovo articolo 52 bis "Abitazioni concesse in comodato a parenti":*
  1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari,fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
  - il contratto di comodato sia registrato;
  - il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situati l'immobile concesso in comodato.
  2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immoile concessoo in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nellecategorie A/1, A/8 e A/9.
  3. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'art. 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23.
- *Inserire un nuovo art.52 ter "Assimilazione all'abitazione principale":*
  1. sono assimilate all'abitazione principale:
  a) una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel terrritorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Siu tale unità immobiliare, la TASI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;
  b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
  c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come deefiniti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
  d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  e)un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamentocivile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsti dall'art. 28, comma1, del Decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Le assimilazioni di cui dalle lett da a) ad e) non si applicano per le abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8, A/9.

2. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU/TASI, così come previsto dall'art. 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e ss.mm.ii.

- *All'art. 56 aggiungere il comma 6 bis "Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Il comune può modificare la suddetta aliquota in aumento fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento."*
- *All'art. 57 aggiungere comma 2 bis " Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%";*
- *Inserire un nuovo articolo 69 bis " CONTENZIOSO"*

  - 1 In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

  - 2 Ai sensi dell'art. 17- bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1 gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a 20.000,00 euro (ventimila), produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

3. di dare atto che le modifiche al Regolamento hanno efficacia dal 1° gennaio 2016;
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con n. 9 voti favorevoli – contrari 0 – astenuti 1 (My).

IL PRESIDENTE
F.to Nicola PELUSO

Il Vice Segretario Comunale
F.to Avv. Cosimo MARZANO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

SI CERTIFICA CHE COPIA DELLA PRESENTE E' STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA' PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Lì, 16/05/2016

Addetto Segreteria
F.to Anna ALBANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione:

o E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio;

o E' divenuta esecutiva il ..... ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali);

Lì, _____

Il Vice Segretario Comunale
F.to Avv. Cosimo MARZANO

Per copia conforme.

Lì, _____

Il Vice Segretario Comunale
Avv. Cosimo MARZANO

_____